



Patriziato di Ravecchia

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO PATRIZIALE DI RAVECCHIA

1. Definizione

Con archivio patriziale si intendono tutti i documenti, qualunque sia la loro data, forma o supporto materiale, prodotti o ricevuti dal Patriziato di Ravecchia durante l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Responsabile

Il Patriziato designa un responsabile dell'archivio, che vigila sullo stesso e ne custodisce le chiavi.

3. Consultazione

3.1

Con "privati" si intendono tutte le persone che non fanno parte dell'Ufficio patriziale e delle commissioni dell'Assemblea patriziale.

3.2

L'archivio patriziale è consultabile da parte di privati solo dietro l'autorizzazione scritta dell'Ufficio patriziale.

3.3

Sono esclusi dalla consultazione tutti i documenti che non abbiano almeno **30 anni**. Nel caso dei registri e degli incarti comprendenti atti di epoche diverse fa stato la data più recente. Sono possibili delle deroghe quando l'esame di tali documenti è necessario per provati scopi di ricerca accertati.

3.4

Durante la consultazione l'utente ha cura di non danneggiare i documenti, non vi appone sue annotazioni ed evita di modificarne la collocazione archivistica.

A consultazione terminata, il responsabile dell'archivio verifica l'integrità e l'ordine dei documenti.

3.5

Previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale e dietro rimborso delle spese, è possibile ottenere delle fotocopie.

4. Prestito

4.1

Il prestito di documenti è possibile solo dietro autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

4.2

Di regola viene accordato soltanto quando è necessaria una prolungata consultazione dei documenti per scopi di ricerca accertati.

4.3

Chi volesse prelevare documenti dall'archivio deve farne richiesta scritta all'Ufficio patriziale, specificando:

- I documenti desiderati.
- Lo scopo della consultazione.
- La durata del prestito.
- Il luogo dove i documenti sarebbero conservati.

4.4

All'utente può essere richiesta una cauzione commisurata al valore dei documenti.

4.5

Per ogni prestito si compila una ricevuta, comprendente:

- Data.
- Generalità e indirizzo dell'utente.
- Luogo di conservazione dei documenti.
- Segnatura, tipo e quantità dei documenti prestati.

5. Pubblicazioni

5.1

Qualsiasi documento dell'archivio patriziale può essere pubblicato e/o divulgato solo dietro consenso dell'Ufficio patriziale.

5.2

Di ogni scritto, edito o inedito, redatto in relazione alla consultazione dell'archivio, si fornirà una copia gratuita al Patriziato.